

Il concorrente che si oppone all'accesso alle parti di offerta contenenti segreti tecnici deve fornire una motivata e comprovata dichiarazione.

Il TAR Liguria – Sezione prima chiarisce che, ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio *know-how*, essendo invece necessaria un'informazione più dettagliata e motivata.

Il TAR Liguria – sezione prima con sentenza 11/02/2026 n. 174 si è pronunciato sul ricorso presentato da un operatore economico che, risultando non aggiudicatario nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, ha richiesto l'ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

In particolare, il giudice amministrativo ha statuito che, in materia di accesso agli atti e ai documenti tecnici di gara, nel bilanciamento volto all'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza, il generico riferimento all'attinenza dei documenti tecnici al proprio *know-how*, non è sufficiente ad inibire l'accesso agli atti, risultando invece necessaria un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento.

Il fatto

L'operatore economico, risultato non aggiudicatario nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, impugnava la decisione con la quale la stazione appaltante rigettava l'istanza di accesso agli atti dell'aggiudicatario. In particolare, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e gli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di accesso ai documenti di gara. Nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, infatti, l'operatore economico non aggiudicatario aveva presentato istanza di accesso agli atti chiedendo di poter prendere visione, delle parti tecniche dell'offerta dell'aggiudicatario che risultavano oscure.

Il controinteressato si era opposto all'ostensione integrale dell'offerta tecnica deducendo, in modo generico e non puntuale, la presenza di *know-how* aziendale e segreti tecnici, senza tuttavia indicare puntualmente le informazioni da tutelare né fornire una motivazione analitica.

La pronuncia del TAR

Il TAR Liguria ritiene fondato nel merito il ricorso.

Il Collegio osserva preliminarmente che, essendovi un giudizio pendente tra le parti proprio attinente alla procedura alla quale si riferisce la richiesta ostensiva, la conoscenza integrale dell'offerta risulta necessaria per sviluppare argomentazioni difensive in giudizio, e pertanto sarebbe già di per sé idonea, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023, a giustificare in ogni caso l'ostensione integrale dell'offerta.

Precisato tale aspetto, il TAR pone comunque l'attenzione sulla valutazione delle ragioni di segretezza opposte dalla controinteressata rispetto alle esigenze di tutela della ricorrente.

Il giudicante ritiene l'opposizione all'istanza di accesso non sufficientemente dettagliata e inadeguata ad integrare l'onere di circostanziata individuazione dell'offerta e puntuale motivazione del diniego che una giurisprudenza ormai consolidata e costante pone in capo all'operatore economico che formula la richiesta (così il Tar: “*nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere*

qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell'utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza - così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231").

Secondo il Collegio, considerato **il limite all'accesso** agli atti e ai documenti di gara **rappresentato dai segreti tecnici e commerciali**, non è sufficiente la generica affermazione che questi ultimi attengono al proprio *know-how*, essendo **necessario**, nel bilanciamento volto all'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza, **che venga in rilievo**, quale interesse c.d. limite, **un'informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento**.

Sulla base di tali rilievi, il Tar Liguria, ritiene illegittimo e annulla il diniego di accesso opposto dall'amministrazione, disponendo l'ostensione integrale dei documenti richiesti.